

OSSERVAZIONI FORMALI E SOSTANZIALI

(ex art. 27-bis D.lgs. 152/2006)

presentate dal Prof. Avv. Giampiero Veronesi (C.F. VRNGPR74E18A944B), con studio in Anzola dell'Emilia (BO), via Fratelli Cervi n. 35, in nome e per conto dei sottoelencati proprietari dei terreni interessati dal progetto denominato "*Impianto Agrivoltaico Anzola dell'Emilia 40*", come da Procure in calce al presente atto:

Albertazzi

Borghi

Cavedoni

Leonardi

A.1 – INQUADRAMENTO GENERALE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERE

L'intervento oggetto delle osservazioni contenute nel presente atto, consiste nella realizzazione di un impianto di produzione di energia da **Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)** - nella specie, un impianto agrivoltaico qualificato come "*agrivoltaico avanzato*" - localizzato nei territori comunali di **Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno** e, per le opere di connessione, anche nel territorio del Comune di **Bologna**, come risultante dai numerosi elaborati depositati nel procedimento PAUR.

Il progetto, nella sua estensione complessiva, interessa un'area di dimensioni significative, comprendente:

- vaste superfici agricole attualmente destinate a **seminativi irrigui**, prati stabili,



- colture specializzate e, in alcuni casi, superfici connotate da elevata qualità agronomica;
- aree poste in prossimità di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idraulico minore e maggiore;
- territori ricadenti in ambiti paesaggistici tutelati dal PTPR (**Piano Territoriale Paesistico Regionale**) e dal PTCP, nonché zone disciplinate dagli strumenti urbanistici locali (PUG/PSC, RUE).

L'opera prevede la costruzione di Moduli fotovoltaici montati su strutture *tracker* monofila, con altezze variabili fra 2,14 m e 4,24 m, come risulta dalle relazioni tecniche ANZ40-050200 e seguenti; cavidotti elettrici interrati in media tensione, con scavi previsti a circa 1,20 m, il cui tracciato interessa numerose particelle private e attraversa corsi d'acqua quali il torrente Ghironda e altri canali consortili; opere di connessione alla rete (SEU), cabine di consegna, locali tecnici, infrastrutture interne, viabilità di servizio, opere di mitigazione e recinzioni perimetrali; plinti in calcestruzzo, fondazioni, canalizzazioni, movimenti terra e sistemazioni superficiali.

L'estensione geografica dell'opera e la molteplicità delle infrastrutture la qualificano come **intervento complesso a rilevante impatto territoriale**, sottoposto a **Procedura Autorizzativa Unica Regionale (PAUR)** ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.

Le opere ricadono su un territorio connotato da **elevata fertilità agricola**, caratterizzato da una **fitta rete idraulica**, la cui criticità è aumentata dopo gli eventi alluvionali del 2024, interessato da molteplici vincoli e piani sovraordinati (PTPR, PGR, PAI, PTCP) ed attraversato da infrastrutture soggette a regolazioni speciali (SNAM, ADI, ANAS, Renana).

La documentazione progettuale - estremamente vasta - è articolata in oltre un centinaio di allegati, tra i quali: **SIA**, relazioni specialistiche (idraulica, agronomica, acustica,

elettromagnetica, geologica, archeologica), planimetrie e sezioni, alternative localizzative, piani di sicurezza, manutenzione, ripristino, piani particellari di esproprio, note integrative del proponente, e richieste di integrazioni degli enti coinvolti.

Tale mole documentale, pur imponente, presenta - come si evidenzierà nei motivi - **criticità, incongruenze, mancanze istruttorie e violazioni procedurali** di assoluto rilievo, tali da compromettere la legittimità del procedimento PAUR e l'eventuale provvedimento autorizzativo finale.

A.2 – INQUADRAMENTO DEL PROCEDIMENTO PAUR E CRONOLOGIA ESSENZIALE

L'intervento è assoggettato alla Procedura Autorizzativa Unica Regionale (PAUR) disciplinata dall'**art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006**, applicabile agli impianti FER, la quale integra in un unico procedimento:

- la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA),
- l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 (per impianti FER),
- gli atti di assenso comunque necessari per la realizzazione dell'opera.

Il procedimento è stato formalmente avviato con **pubblicazione sul BURERT** dell'avviso di deposito della documentazione, come risulta dagli atti denominati "**PAUR_COM3_AVVIO_PROC_LIOGEO2_Columba**".

Tuttavia, si rileva sin da ora che:

1. La Regione non ha provveduto alla comunicazione individuale ai proprietari delle particelle direttamente incise dall'opera, in violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 241/1990. Nonostante questo, infatti, i proprietari sono perfettamente identificati nei **Piani particellari di esproprio**, con indicazione di fogli, particelle e intestatari catastali. La mera pubblicazione generalizzata in BURERT, quindi, **non soddisfa l'obbligo partecipativo quando i destinatari, come nel caso di specie, sono**

individuabili.

2. La documentazione è stata oggetto di richieste di integrazioni da parte di diversi enti:

- **Città Metropolitana di Bologna** per viabilità, interferenze su SP18 ed altre strade provinciali;
- **Consorzio della Bonifica Renana** per valutazioni idrauliche;
- **SNAM Rete Gas** per interferenze e fasce di rispetto;
- **ADI (servitù elettriche)** per interferenze e attraversamenti;
- **ANAS** per opere di attraversamento;
- **Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno e Bologna** per conformità urbanistica e paesaggistica.

Molte di tali richieste risultano **non completamente adempite**, come sarà dimostrato nei motivi.

3. La Regione Emilia – Romagna ha proseguito il procedimento anche in assenza di pareri tecnici definitivi, verifiche idrauliche aggiornate dopo gli eventi alluvionali 2024, documentazione coerente e priva di errori (presenti rinvii errati, planimetrie incoerenti, altezze discordanti) nonché valutazioni agronomiche idonee a dimostrare la natura di *“agrivoltaico avanzato”*.

4. Il pubblico non ha ricevuto una documentazione chiara, coerente e completa, in violazione degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 6 Direttiva 2011/92/UE. La cronologia degli atti evidenzia, infatti, un andamento procedimentale disordinato, frammentato e non rispettoso dei principi di trasparenza e partecipazione, con acquisizione di documenti duplicati, integrazioni non coordinate, relazioni contraddittorie, e piani tecnici che non corrispondono tra loro.

Tale quadro, oltre ad ostacolare la partecipazione dei privati, **pregiudica la stessa funzione istruttoria della Regione**, che è tenuta - secondo giurisprudenza consolidata

(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2923/2019; TAR Emilia-Romagna n. 71/2020) - ad accertare la **completezza, attendibilità e coerenza interna** della documentazione prima di procedere alla valutazione di merito.

A.3 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CATASTALE

L'area oggetto dell'intervento si estende su un territorio agricolo di notevole ampiezza e continuità, interessando numerosi fogli e particelle catastali dei Comuni di Anzola dell'Emilia e Calderara di Reno, come emerge dai **Piani Particellari di Esproprio** (ANZ40-023600, ANZ40-023700) e dai documenti connessi.

Le particelle coinvolte presentano caratteristiche ricorrenti.

A.3.1 – Natura agricola dei terreni

La quasi totalità delle aree ricade in zone agricole classificate come seminativi irrigui; prati stabili; colture cerealicole; aree a vocazione orticola; talune superfici potenzialmente idonee a colture specializzate (frutteti, orticole intensive).

Secondo la cartografia di PRG/PUG e PSC, tali aree sono destinate alla **produzione agricola primaria**, con vincoli alla trasformazione del suolo espressamente tutelati dalla **L.R. Emilia-Romagna 24/2017**, artt. 31 e 33, dal **PTPR** (Piano Territoriale Paesistico Regionale), dal **PTCP** (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), e dall'**art. 9 Cost.**, tutela del paesaggio e dell'ambiente.

La presenza di terreni irrigui e altamente produttivi è confermata dall'analisi delle **classificazioni catastali e delle tipologie colturali** riportate nei piani particellari.

Non si tratta, pertanto, di suoli marginali o compromessi, ma di **suolo agricolo fertile**, la cui compromissione è soggetta a rigorosi limiti normativi.

A.3.2 – Estensione e frammentazione del tracciato del cavidotto

Il tracciato del cavidotto elettrico in media tensione si sviluppa per diversi chilometri, attraversando decine di particelle private ed intercettando sistemi irrigui, strade poderali,

fossi di scolo, canali, scoline, corsi d'acqua minori e maggiori.

L'analisi delle tavole ANZ40-023700 e seguenti, evidenzia inoltre cambi di direzione repentini, tratti prossimi a infrastrutture stradali nonché numerosi punti in cui la fascia di rispetto non è adeguatamente rappresentata.

A.3.3 – Interferenza con aree a rischio idraulico e morfologia del territorio

Dalla consultazione degli elaborati ANZ40-020108 (Inquadramento PAI) e ANZ40-020109 (Inquadramento PGRA), si ricava che parte delle particelle coinvolte ricadono in aree soggette a **pericolosità idraulica**, zone interessate da fenomeni di esondazione o rigurgito e ambiti già colpiti dagli eventi alluvionali del 2014 e del 2024.

Il tracciato del cavidotto è stato progettato **senza un aggiornamento morfologico post-alluvione 2024**, circostanza che assume rilievo ai fini:

- ☞ della sicurezza idraulica (art. 94 D.Lgs. 152/2006);
- del principio di precauzione (art. 3-ter D.Lgs. 152/2006);
- ☞ della competenza del **Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP)**.

A.3.4 – Presenza di vincoli ambientali e paesaggistici

Le aree interessate includono fasce di rispetto fluviale, aree di tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 ss. D.Lgs. 42/2004 ed aree individuate dal **PTPR** per la tutela del paesaggio agrario tradizionale.

Gli elaborati ANZ40-020105 (Inquadramento PTPR) e ANZ40-020107 (Carta dei beni culturali) confermano, inoltre, la presenza di vincoli paesaggistici diretti ed indiretti nonché contesti rurali di particolare pregio da preservare.

A.4 – INQUADRAMENTO INFRASTRUTTURALE (ADI, SNAM, ANAS, SP, CONSORZIO RENANA)

Il progetto interferisce con numerose infrastrutture esistenti, tutte soggette a **regimi autorizzativi speciali**. Questa sezione ricostruisce quindi l'inquadramento delle

interferenze e le principali criticità emerse dagli atti.

A.4.1 – Interferenze con linee elettriche ADI e servitù esistenti

Gli elaborati ANZ40-091013 (Planimetrie e sezioni ADI); ANZ40-091014 (Relazione tecnica ADI); ANZ40-091016 (Relazione generale interferenze), evidenziano interferenze dirette tra il nuovo cavidotto MT e infrastrutture elettriche esistenti, attraversamenti multipli, mancanza di rappresentazione univoca delle fasce di rispetto e discordanze tra sezioni e planimetrie.

ADI ha formulato richieste tecniche specifiche, **non tutte soddisfatte**, riguardanti: distanze minime; modalità costruttive; protezioni meccaniche; verifiche di compatibilità magnetica. In assenza di riscontro pieno, l'istruttoria risulta **incompleta**.

A.4.2 – Interferenze con metanodotti e infrastrutture SNAM

La nota SNAM ARZ_213-25 evidenzia criticità rilevanti: possibili interferenze dirette con condotte in pressione; necessità di garantire distanze di sicurezza ai sensi del **DM 17 aprile 2008**; obbligo di approvazione preventiva delle modalità di attraversamento.

Gli elaborati progettuali **non riportano compiutamente** né verifiche di stabilità dei terreni in prossimità della condotta né modalità esecutive degli scavi né misure compensative e di protezione.

Inoltre, **la mancanza di un parere conclusivo di SNAM**, assume rilievo essenziale per la validità dell'intera istruttoria.

A.4.3 – Interferenze con infrastrutture stradali (ANAS, SP, viabilità comunale)

La documentazione ANZ40-010105 e SP18-CDS_liogeo2_columbia, oltre alle tavole stradali ANZ40-021800, mostra: interferenze con strade provinciali (SP18 e altre); attraversamenti che richiedevano il parere dell'ente gestore; necessità di verificare la stabilità delle scarpate; assenza di calcoli strutturali certificati; richiesta di chiarimenti da parte della Città Metropolitana **non completamente evasa**.

Si evidenzia già qui – e sarà meglio articolato nei Motivi – anche un *deficit istruttorio* in violazione del Codice della Strada, delle Norme Tecniche sulle Infrastrutture e dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003.

A.4.4 – Interferenze con la rete idraulica – Consorzio della Bonifica Renana

Gli atti ANZ40-010113 – **Istruttoria Renana**, ANZ40-010116 – **Planimetrie Renana** e ANZ40-010117 – **Relazione tecnica Renana**, evidenziano un quadro idraulico complesso, punti di attraversamento critici, rischio di interferenza con fossi, canali e scolmatori, necessità di garantire sezioni idrauliche minime.

Il Consorzio, dal canto suo, ha formulato richieste tecniche che appaiono solo parzialmente recepite, le quali non trovano riscontro nelle tavole esecutive e risultano **separatamente rappresentate** nelle diverse versioni degli elaborati. L'assenza di una relazione idraulica aggiornata e coerente con l'assetto post 2024, inoltre, costituisce **grave criticità istruttorie**.

A.5 – INQUADRAMENTO IDRAULICO

L'area interessata dal progetto è caratterizzata da un tessuto idrografico fitto, articolato e strutturalmente fragile, composto da corsi d'acqua naturali e semi canalizzati, fossi consortili, scoli di pertinenza del **Consorzio della Bonifica Renana**, tratti soggetti a esondazione o rigurgito, aree che hanno subito eventi alluvionali significativi negli anni **2014** e, soprattutto, **2024**.

Il tracciato del cavidotto in media tensione, come rappresentato nelle tavole ANZ40-023700 e negli elaborati di interferenza, **intercetta e attraversa più corsi d'acqua**, tra i quali il **Torrente Ghironda**, il **Lavino**, ed altri fossi consortili e scolmatori di primaria importanza per il drenaggio della zona.

A.5.1 – Quadro normativo idraulico di riferimento

L'area è disciplinata da:

- **PAI – Piano di Assetto Idrogeologico**, elaborato ANZ40-020108;
- **PGRA – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni**, elaborato ANZ40-020109;
- Norme idrauliche del **D.Lgs. 152/2006** (artt. 93–94 e seguenti);
- **R.D. 523/1904** (testo fondamentale sulla tutela delle acque pubbliche);
- **R.D. 1775/1933** (testo unico sulle acque);
- Direttiva 2000/60/CE (“*Water Framework Directive*”);
- Regole tecniche e prescrizioni del **Consorzio della Bonifica Renana**.

La presenza di attraversamenti idraulici comporta inoltre la possibile competenza del **TSAP (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche)** per la valutazione delle interferenze che incidono sulla funzionalità idraulica dei corsi d’acqua.

A.5.2 – Inadeguatezza della documentazione idraulica prodotta

Gli elaborati di carattere idraulico consistono principalmente in ANZ40-010113 – Richieste Renana, ANZ40-010116 – Planimetrie Renana, ANZ40-010117 – Relazione tecnica Renana, ANZ40-023200 – Relazione di compatibilità idraulica e ANZ40-023402 – Piano speciale 2024.

L’analisi integrata evidenzia che la documentazione è stata predisposta su basi morfologiche **antecedenti ai fenomeni alluvionali del 2024**, evento che ha modificato le sezioni idrauliche, le capacità di deflusso, la stabilità delle sponde nonché il comportamento degli scolmatori: è dunque **non aggiornata** e, per definizione, **inidonea** a soddisfare gli obblighi imposti dall’art. 94 D.Lgs. 152/2006.

A.5.3 – Criticità negli attraversamenti idraulici

Le planimetrie mostrano che il cavidotto attraversa corsi d’acqua **in ascissa non ortogonale**; presenta **profondità di scavo insufficienti**; non documenta **le opere di protezione del cavidotto** nei punti di maggiore turbolenza o erosione; in alcuni casi, ancora, pare intercettare o attraversare **tratti tombinati** senza una modellazione

idraulica a supporto.

Gli elaborati non forniscono una simulazione del comportamento del sistema idraulico in caso di piene trentennali, piene cinquantennali, piene centennali ed eventi estremi analoghi a quelli del 2023–2024.

Questa lacuna rappresenta una **violazione diretta** sia del **principio di precauzione** (art. 3-ter D.Lgs. 152/2006), sia dell'art. 4 Dir. 2000/60/CE, sia della normativa TSAP sugli attraversamenti di acque pubbliche.

A.5.4 – Criticità nelle aree di rischio idraulico (PAI – PGRA)

Gli elaborati ANZ40-020108 e ANZ40-020109 evidenziano che parte delle aree sono classificate a **pericolosità idraulica media o elevata**; presentano fenomeni di rigurgito in caso di piogge intense; si trovano in prossimità di punti critici della rete idraulica consortile. Il progetto, tuttavia **non documenta alcuna analisi alternativa dei tracciati del cavidotto** che evitino o minimizzino le aree a rischio; **non valuta l'interazione del cavidotto come corpo estraneo** nel sottosuolo, potenzialmente modificante il deflusso; **non considera il rischio di sifonamento o erosione** in corrispondenza dello scavo.

A.5.5 – Assenza di un modello idraulico dinamico

Non risulta depositata alcuna modellazione dinamica 2D, 3D, oppure mediante *software* idraulici riconosciuti dalla comunità tecnica. Ciò è in contrasto con le **linee guida PGRA**, che prescrivono valutazioni dinamiche in caso di interferenze su corsi d'acqua.

A.6 – INQUADRAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Il progetto ricade in un contesto ambientale e paesaggistico di particolare sensibilità, come emerge dagli elaborati ANZ40-020105 – **Inquadramento su PTPR**, ANZ40-020107 – **Carta dei beni culturali**, ANZ40-070200 – **Relazione paesaggistica, rendering e fotorendering** ANZ40-050301–303 e documenti relativi a PUG, RUE, PSC e PTCP.

A.6.1 – Rilevanza del PTPR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)

Il PTPR individua il paesaggio rurale bolognese come **bene paesaggistico diffuso**, ne tutela la **trama agraria storica** e richiede che ogni trasformazione sia compatibile con la forma del paesaggio e con l'uso agricolo.

Dalle tavole ANZ40-020105 risulta inoltre che gran parte dell'area è classificata come paesaggio agrario di pregio; l'introduzione di strutture alte fino a 4,24 m altera la percezione dell'ambito; la realizzazione di lunghi cavidotti in aree aperte interrompe la continuità paesaggistica.

Inoltre, la relazione paesaggistica prodotta dal proponente appare: meramente descrittiva, non supportata da analisi visive 360°, priva di simulazioni avanzate ed inidonea a dimostrare la compatibilità dell'opera con il PTPR.

A.6.2 – Rilevanza del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

Il PTCP della Città Metropolitana di Bologna: tutela le “*aree agricole ad alta vocazione produttiva*”; vieta trasformazioni irreversibili salvo comprovata impossibilità di soluzioni alternative; impone valutazioni stringenti sugli impatti paesaggistici e sulle visuali. Il progetto, al contrario, **non analizza alternative localizzative realistiche** (ANZ40-022805 risulta debole e sommario); non valuta la perdita di paesaggio agricolo come **perdita funzionale** oltre che estetica; non giustifica la scelta delle particelle più fertili.

A.6.3 – Strumenti urbanistici locali (PUG/PSC – RUE)

Gli elaborati ANZ40-020103 – **Inquadramento PSC**, ANZ40-020104 – **Inquadramento RUE** e documenti ANZ40-011105 e ANZ40-011501 (CDU), indicano che le aree sono **destinate ad uso agricolo**. Le NTA del PUG/PSC vietano opere che modifichino in modo permanente la destinazione agricola primaria ed inoltre, recinzioni, strutture fisse, viabilità interna e plinti, rappresentano trasformazioni

territoriali non coerenti.

A.6.4 – Criticità dei *Rendering* e dei profili visivi

I *fotorendering* ANZ40-050301, 302, 303, mostrano un impatto visivo rilevante sulle visuali del piano di campagna; sezioni che non rappresentano correttamente le altezze dei moduli; l'assenza di una valutazione dell'effetto ombra dinamico nonché della mancata considerazione delle linee di fuga tipiche del paesaggio rurale locale.

A.6.5 – Impatti ambientali non valutati in modo adeguato

Il SIA e gli elaborati ambientali non valutano gli **effetti cumulativi** (ANZ40-023100), minimizzano l'impatto su fauna e avifauna e non analizzano la frammentazione del territorio agricolo.

A.7 – INQUADRAMENTO AGRONOMICO E QUALIFICAZIONE COME AGRIVOLTAICO AVANZATO

L'intervento viene formalmente presentato come "*impianto agrivoltaico avanzato*", ai sensi del **D.M. 22 aprile 2022** e del **D.Lgs. 199/2021** (attuazione Direttiva FER II). La qualificazione è essenziale in quanto condiziona l'ammissibilità dell'impianto in zona agricola; incide sugli incentivi ed è sottoposta a **requisiti stringenti** (non meramente dichiarativi).

Dall'esame combinato della **Relazione agronomica ANZ40-024000**, della **Relazione tecnica generale ANZ40-020700**, di SIA ANZ40-030200 e relativi allegati, del PMA (Piano di Monitoraggio Agronomico) e dei dati catastali e colturali, emergono invece molteplici criticità.

A.7.1 – Requisiti normativi per l'agrivoltaico avanzato

Il D.M. 22 aprile 2022 stabilisce, tra gli altri, i seguenti obblighi:

- **mantenimento dell'attività agricola o pastorale per almeno il 70% della superficie;**

- **installazione di moduli sollevati da terra con altezza minima tale da consentire l'attività agricola;**
- **Monitoraggio delle rese agricole e degli effetti agro-climatici;**
- **assenza di pregiudizio alla continuità produttiva agricola.**

Inoltre, per essere “avanzato”, l'impianto deve assicurare “*continuità operativa delle macchine agricole*”; garantire che le ombreggiature non compromettano la fotosintesi e la fisiologia delle colture; prevedere un **sistema agronomico integrato** e non meramente laboratoriale.

A.7.2 – Mancata dimostrazione della continuità agricola

La Relazione agronomica **non individua le specifiche colture da mantenere**, ma si limita a indicazioni generiche; **non produce alcuna simulazione produttiva** in presenza delle ombreggiature; **non contiene un PMA dettagliato** (il Piano di Monitoraggio è sommario e privo di base metodologica riconosciuta); **non esegue alcuna analisi pedologica e microclimatica** comparata pre/post installazione.

L'impianto, inoltre, prevede recinzioni e viabilità interna che **limitano l'accessibilità ai mezzi agricoli**; include plinti, strutture, cavidotti e infrastrutture che **impermeabilizzano porzioni non marginali del suolo**; presenta altezze dei pannelli **non uniformi** e in alcuni casi **non compatibili** con le esigenze delle macchine agricole.

A.7.3 – Effetti dell'ombreggiamento sulle colture: assenza di analisi convincenti

Non è stato prodotto alcun **modello di ombreggiamento dinamico**, alcuna simulazione stagionale, alcuna valutazione delle interferenze tra ombra mobile e sviluppo colturale.

Il proponente si limita a dichiarare che l'ombreggiamento “*può favorire determinate colture*”, senza indicare quali, analizzare la resa produttiva, dimostrare la compatibilità con colture già in atto.

A.7.4 – Incompatibilità con il pregio dei suoli agricoli interessati

Dai piani particellari e dai dati colturali emerge che molti terreni sono **irrigui**, hanno **vocazione produttiva elevata**, generano reddito agricolo stabile e sono adatti a colture specializzate. Il D.M. Agrivoltaico e il D.Lgs. 199/2021, inoltre, privilegiano suoli marginali, superfici con ridotta fertilità, aree non compromesse da coltivazioni di pregio. Nulla di tutto questo, purtroppo, si riscontra nel progetto.

A.7.5 – Assenza di integrazione progettuale tra parte fotovoltaica e parte agricola

Il progetto espone due sezioni distinte: una parte “solare” dettagliata ed una parte “agricola” generica, priva di piani di coltivazione, calendari agronomici, rotazioni, valutazioni di fertilità, ecc. In altre parole, **non esiste un vero progetto agrivoltaico**, ma un **impianto fotovoltaico su terreni agricoli, rivestito di terminologia agrivoltaica.**

A.8 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOTECNICO E ARCHEOLOGICO

Questa sezione si basa su: Relazione Geologica timbrata, Relazioni interferenze ANZ40-091016, Relazioni idrauliche e geo-idrauliche ANZ40-023401, Relazione archeologica (VPIA), SIA ANZ40-030200.

A.8.1 – Carenze nella caratterizzazione geologica

La relazione geologica utilizza dati stratigrafici **non aggiornati**, non riporta prove penetrometriche recenti, non include indagini geofisiche di supporto e non individua criticità geotecniche derivate dai fenomeni alluvionali 2024.

Gli scavi a 1,20 m intercetteranno livelli idrici variabili, potranno subire problemi di sifonamento e instabilità laterale e richiedono verifiche geotecniche non presenti in alcun elaborato.

A.8.2 – Criticità geotecniche delle fondazioni

Le fondazioni previste (plinti o micropali) si collocano su suoli limoso-argillosi, soggetti a variazioni volumetriche, potenzialmente instabili in caso di forte saturazione.

Nonostante questo, manca una modellazione geotecnica, un'analisi della portanza nonché la verifica del cedimento differenziale.

A.8.3 – Inadeguatezza dell'analisi archeologica

La **Relazione Archeologica (VPIA)** esamina una porzione limitata dell'area; non garantisce assenza di rinvenimenti, ma si limita a previsioni generiche; non è accompagnata da saggi stratigrafici. Dato però il numero elevatissimo di chilometri di cavidotti e scavi, la mancanza di un vero piano di indagine preventiva costituisce un **deficit istruttorio grave**.

A.9 – SINTESI STRUTTURATA DELLE CRITICITÀ DEL BLOCCO A

Le analisi condotte nelle sezioni precedenti consentono di individuare i seguenti macro-profili di criticità, che saranno sviluppati nei **Motivi dell'atto**:

1. Incompletezza della documentazione (violazione art. 23 e 24 D.Lgs. 152/2006)

Documentazione disomogenea, incoerente, duplicata, carente sotto i profili idraulici, geologici, archeologici, paesaggistici e agronomici.

2. Violazione degli obblighi partecipativi (artt. 7, 8, 9 e 10 L. 241/1990)

Nessuna comunicazione personale ai proprietari, nonostante siano individuati nel Piano particellare.

3. Assenza di valutazione idraulica aggiornata post-alluvione 2024

Violazione dell'art. 3-ter D.Lgs. 152/2006 (precauzione), del PGRA, del PAI, del R.D. 523/1904 e della normativa TSAP.

4. Interferenze con infrastrutture critiche (SNAM, ANAS, ADI, Consorzio Renana)

Si palesano pareri non acquisiti, richieste non evase e distanze non rispettate.

5. Incompatibilità paesaggistica e violazioni del PTPR

Si evidenzia l'assenza di un'analisi visiva reale nonché l'incoerenza con la tutela del

paesaggio rurale.

6. Incompatibilità urbanistico-territoriale (PSC/PUG – RUE)

Siamo davanti, nei fatti, ad un insediamento non agricolo in zona agricola e ad una trasformazione irreversibile del suolo.

7. Mancata qualificazione dell'impianto come agrivoltaico avanzato

Risultano palesemente violati il D.M. 22.04.2022 ed il D.Lgs. 199/2021.

8. Carenze geologiche, geotecniche e archeologiche

Di tutta evidenza anche l'assenza di modellazioni, prove, indagini e valutazioni idonee.

MOTIVI DI ILLEGITTIMITÀ

MOTIVO N. 1

Violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 21-*octies* L. 241/1990 – Violazione dell'art. 27-*bis* D.Lgs. 152/2006 – Violazione dei principi di partecipazione, trasparenza e buona amministrazione – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento

1.1 – La Regione ha omesso l'obbligo di comunicazione personale ai proprietari incisi dal progetto

Il procedimento PAUR richiede che tutti i soggetti **direttamente ed immediatamente** incisi dall'opera, siano messi in condizione di partecipare, come affermato costantemente dalla giurisprudenza (Direttiva UE 2011/92, art. 6, Corte di Giustizia UE, 07.11.2019, C-280/18; Cons. Stato, Sez. IV, 22.3.2019 n. 1923; Cons. Stato, sez. II, 01.09.2021, n. 6152; TAR Emilia-Romagna, sez. I, 18.08.2021, n. 756).

Nel caso di specie, i **Piani particellari di esproprio** (ANZ40-023600 e ANZ40-023700) contengono l'esatta individuazione delle particelle e dei relativi intestatari; l'impatto del caviodotto e delle opere accessorie è **diretto, qualificato e immediato**. Ciò comporta l'**obbligo di comunicazione ex artt. 7 e ss. L. 241/1990**.

La Regione, tuttavia, si è limitata alla **mera pubblicazione sul BURERT**, che la

giurisprudenza considera “*soluzione residuale e inammissibile quando i destinatari sono perfettamente individuabili*”.

1.2 – Effetto viziante dell’omessa comunicazione

L’omissione impedisce la piena partecipazione degli interessati, la presentazione tempestiva di osservazioni, la leale collaborazione procedimentale.

Il vizio è **non sanabile** ai sensi dell’art. 21-*octies*, comma 1, L. 241/1990, in quanto il contenuto del provvedimento avrebbe potuto essere diverso, la partecipazione di tutti gli interessati avrebbe inciso sull’istruttoria ed il procedimento è caratterizzato da ampia discrezionalità tecnica.

MOTIVO N. 2

Violazione del D.M. 22 aprile 2022 (Agrivoltaico avanzato), dell’art. 20 D.Lgs. 199/2021 e del D.Lgs. 387/2003 – Difetto assoluto di istruttoria – Erronea qualificazione dell’impianto come agrivoltaico avanzato

2.1 – La documentazione non dimostra il rispetto dei requisiti minimi di legge

Il progetto non indica colture specifiche; non produce un vero **Piano Agronomico Funzionale**; non integra l’attività agricola con quella energetica; non garantisce il mantenimento della produzione agricola sul 70% della superficie; non presenta modelli di ombreggiamento dinamico; non documenta l’altezza reale utile al transito delle macchine agricole.

Le altezze riportate nelle tavole (ANZ40-050200 e seguenti) variano tra **2,14 m e 4,24 m**, mentre la letteratura tecnica e le codificazioni ministeriali indicano che per garantirsi la qualifica di “*avanzato*” l’altezza utile deve essere **almeno 2,5–3,0 metri sulla parte inferiore delle strutture** e deve sussistere continuità operativa dei mezzi agricoli *senza ostacoli*. Questi requisiti **non sono rispettati né dimostrati**.

2.2 – Violazione del D.M. 22.04.2022

Il decreto richiede il **monitoraggio agronomico continuo**; l'**assenza di pregiudizio sulla resa agricola**; la **sinergia progettuale tra agricoltura e fotovoltaico**. Nessuno di questi requisiti è stato dimostrato nel caso che ci occupa.

2.3 – La qualificazione agrivoltaica è meramente dichiarativa

Essendo la **qualificazione agrivoltaica meramente dichiarativa** si configura un **eccesso di potere per travisamento**, la violazione del principio di veridicità, nonché la violazione dell'art. 20, co. 8, D.Lgs. 199/2021.

MOTIVO N. 3

Violazione del principio di precauzione (art. 3-ter D.Lgs. 152/2006), del PGRA, del PAI, del R.D. 523/1904 e della Direttiva 2000/60/CE – Istruttoria idraulica carente e non aggiornata agli eventi alluvionali del 2024

3.1 – La documentazione idraulica è anteriore e inadeguata rispetto agli eventi del 2024

Gli elaborati ANZ40-010117 (Renana), ANZ40-023200 (compatibilità idraulica), ANZ40-023402 (piano speciale), non tengono conto delle mutate condizioni di portata, erosione, depositi, restringimenti delle sezioni e rialzamento dei livelli idrici.

3.2 – Assenza di modellazione idraulica dinamica

Manca completamente un modello 2D, 3D, o basato su codici idraulici (HEC-RAS, MIKE, ecc.), che è invece *obbligatorio* per opere interferenti con corsi d'acqua ai sensi del PGRA e della Direttiva Acque.

3.3 – Interferenze con corsi d'acqua pubblici: competenza potenziale del TSAP

Il cavidotto attraversa il **Torrente Ghironda** e altri corsi, modifica il regime del suolo e può generare effetti di sifonamento e rigurgito. Ciò integra profili di competenza del **Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche**, e rafforza il vizio istruttorio.

MOTIVO N. 4

Violazione del PTPR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale), del D.Lgs. 42/2004 artt. 136 ss., del PTCP e degli strumenti urbanistici locali – Incompatibilità paesaggistica e ambientale – Eccesso di potere per travisamento

4.1 – Il progetto insiste su aree classificate ad elevata sensibilità paesaggistica

Dalle tavole ANZ40-020105 (Inq. PTPR) emerge che l'area è qualificata come **Paesaggio agrario storico nonché Ambito a tutela paesaggistica specifica**

4.2 – I rendering sono incompleti e ingannevoli

I *fotorendering* non rappresentano correttamente altezze e inclinazioni; non riportano viste da punti sensibili; non simulano impatti stagionali.

4.3 – Violazione dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004

Il progetto produce una trasformazione **irreversibile** del paesaggio rurale.

MOTIVO N. 5

Violazione dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 – Violazione delle prescrizioni SNAM, ANAS, ADI, Renana – Difetto di istruttoria sulle interferenze infrastrutturali

5.1 – Pareri non acquisiti o non recepiti

Gli enti coinvolti (SNAM, ANAS, ADI, Renana) hanno chiesto integrazioni, chiarimenti, modifiche del tracciato e verifiche di compatibilità. Molte non risultano soddisfatte.

5.2 – Violazione del D.M. 17 aprile 2008 (fasce di rispetto metanodotti)

Le planimetrie non mostrano con chiarezza le distanze minime dai metanodotti, le protezioni, le verifiche geotecniche.

Le interferenze, inoltre, rendono il progetto inattuabile nelle modalità proposte, configurando un difetto di istruttoria grave.

MOTIVO N. 6

Violazione degli artt. 31 e 33 L.R. 24/2017 – Violazione del PSC/PUG e RUE –

Incompatibilità urbanistica delle opere in zona agricola

Il progetto trasforma stabilmente il suolo agricolo, introduce strutture fisse e recinzioni, crea viabilità interna stabilizzata. Tutto ciò è vietato dalle NTA degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati, che consentono, al contrario, solo opere funzionali all'agricoltura e non trasformazioni territoriali irreversibili.

MOTIVO N. 7

Violazione del PTPR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale), del PTCP e dell'art. 145 D.Lgs. 42/2004 – Violazione degli artt. 3 e 4 PTPR – Erronea valutazione della compatibilità paesaggistica

7.1 – L'area è ricompresa in ambiti di paesaggio agricolo di rilevanza regionale

Dalle tavole ANZ40-020105 emerge che il sito ricade in ambiti classificati dal PTPR come **Paesaggio agrario strutturato; Unità di paesaggio ad alta integrità percettiva; Aree tutelate quale sistema di persistenze storiche e morfologiche**. Secondo l'art. 145 del D.Lgs. 42/2004, inoltre, *“Le previsioni dei piani paesaggistici prevalgono in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici”*. Ne deriva che ogni trasformazione deve essere valutata alla luce dei **criteri di compatibilità paesaggistica**, che richiedono continuità della maglia agraria; tutela delle visuali nonché minimizzazione degli elementi antropici permanenti.

7.2 – La Relazione Paesaggistica è carente e non rispetta l'Allegato “A” del DPCM 12/12/2005

La Relazione ANZ40-070200 non esegue analisi dei coni visuali; non sviluppa sezioni reali con i profili altimetrici; omette la valutazione percettiva dai punti sensibili (viabilità, insediamenti rurali, fondi interclusi); non esamina gli effetti cumulativi con altre opere FER circostanti.

7.2 – Il progetto altera irreversibilmente il paesaggio agricolo rurale

Le opere di progetto – con moduli fotovoltaici alti fino a m 4,24, viabilità interna e chilometri di cavidotti interrati – determinano una trasformazione radicale e permanente della trama agricola dei luoghi, con la creazione di un vero e proprio insediamento pseudo-industriale in piena campagna, del tutto incompatibile con i caratteri identitari del paesaggio rurale interessato.

La giurisprudenza amministrativa costante (Cons. Stato, Sez. IV, 05.03.2025, n. 1872; Cons. Stato, Sez. IV, 04.09.2024, n. 7400; TAR Puglia, Bari, sez. I, 05.07.2013, n. 1082), pur riconoscendo il *favor legis* verso la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha chiarito che tale interesse non consente la disapplicazione delle discipline paesaggistiche né la compromissione irreversibile dei valori paesaggistici dei territori agricoli. Così, ad esempio, il succitato TAR Puglia, ha ritenuto legittimo il diniego di compatibilità paesaggistica per un impianto fotovoltaico a terra, evidenziando che l'espansione delle fonti rinnovabili – pur astrattamente funzionale alla tutela ambientale – può incidere negativamente sul paesaggio e che, quindi, vanno rispettati gli indirizzi di tutela recati dal piano paesaggistico regionale.

Nello stesso senso, il Consiglio di Stato ha affermato che l'interesse alla diffusione delle energie rinnovabili non può godere di un'automatica prevalenza sui valori paesaggistici: l'amministrazione è tenuta a motivare in modo puntuale le ragioni per cui ritenga recessivi i pareri delle autorità preposte alla tutela del paesaggio e può legittimamente negare l'assenso quando la somma degli impatti degli impianti energetici già presenti e di quello proposto, risulti insostenibile, tale da determinare un ulteriore degrado del paesaggio rurale.

MOTIVO N. 8

Violazione degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 152/2006 – Incompletezza del SIA – Insufficiente valutazione degli impatti cumulativi – Violazione della Direttiva

2011/92/UE

8.1 – Il SIA è incompleto e non conforme all'Allegato VII del D.Lgs. 152/2006

Dagli elaborati ANZ40-030200 (SIA) emergono lacune evidenti:

- assenza di studio indipendente sugli impatti cumulativi, pur previsto dall'Allegato VII, punto 4;
- analisi della fauna e avifauna **puramente descrittiva** e non supportata da rilievi pluristagionali;
- valutazione degli effetti sull'idrologia che replica dati non aggiornati;
- assenza di alternative progettuali effettive;

8.2 – Omissione della valutazione degli impatti cumulativi con altri impianti FER e con la rete elettrica

Il SIA e l'istruttoria del procedimento PAUR non prendono in alcuna seria considerazione la presenza di altri impianti da fonte rinnovabile esistenti, autorizzati o in progetto nei Comuni limitrofi; gli effetti cumulativi sulla rete elettrica in media e alta tensione; il cumulo di pressioni su suolo, paesaggio rurale, *habitat* agricoli e rete viaria.

Tale mancanza si pone in diretto contrasto con l'art. 5 del d.lgs. 152/2006, che include tra gli aspetti da valutare gli effetti "*anche cumulativi*" dei progetti sull'ambiente, nonché con la direttiva 2011/92/UE, che impone la considerazione degli impatti complessivi dei progetti rispetto ad altri interventi insistenti sulla medesima area o su aree contigue.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'omessa valutazione degli impatti cumulativi integra un vizio istruttorio autonomo e invalidante dei provvedimenti di VIA/*screening*. In particolare, il Consiglio di Stato (sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5092), in un caso di parco eolico, ha confermato l'annullamento del provvedimento regionale di esclusione da VIA proprio perché la Regione aveva omesso di valutare gli effetti

cumulativi del progetto con un altro impianto localizzato nel Comune confinante, ribadendo che l'autorità competente deve verificare se l'impianto determini un impatto singolo o cumulativo ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 152/2006.

Nel medesimo senso, più recente giurisprudenza di merito (TAR Puglia, Bari, sez. II, 13 febbraio 2023, n. 293) ha ritenuto legittimo il rigetto di un progetto di parco eolico, proprio perché la valutazione degli impatti cumulativi, che deve considerare tutti gli impianti esistenti, in costruzione e programmati, era stata svolta in modo incompleto.

Ne consegue che la totale assenza – nel caso di specie – di un'effettiva analisi degli impatti cumulativi dell'impianto proposto con gli altri impianti FER e con le infrastrutture di rete già presenti nel territorio, integra un grave difetto di istruttoria e motivazione, idoneo di per sé solo a determinare l'illegittimità del provvedimento finale.

MOTIVO N. 9

Violazione delle NTA del PSC/PUG e del RUE – Carenza di conformità urbanistica – Contrasto con la destinazione agricola dei suoli

9.1 – Le zone agricole ammettono solo opere direttamente funzionali all'agricoltura

Gli strumenti urbanistici (ANZ40-011105 – Inquadramento PUG; ANZ40-020104 – Inq. RUE) indicano che le aree interessate sono destinate alla **produzione agricola primaria** e sono ammesse opere di minima incidenza e comunque “*funzionali alle attività agricole*”.

9.2 – Incompatibilità dell'impianto con la destinazione agricola della zona

Il progetto realizza, nella sostanza, un **impianto energetico industriale in piena zona agricola**: i moduli fotovoltaici su *tracker*, alti oltre m 4,20, la cabina di trasformazione, le opere elettriche accessorie, la viabilità interna e i chilometri di cavidotti interrati, non

presentano **alcuna correlazione funzionale** diretta con l'attività agricola, ma costituiscono un complesso tecnologico permanente del tutto estraneo alla trama rurale dei luoghi.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che gli impianti fotovoltaici a terra non possono essere qualificati come attività agricole, né possono considerarsi automaticamente compatibili con la destinazione agricola del territorio. Il TAR Puglia (Bari, sez. I, 5 luglio 2013, n. 1082) ha ritenuto legittimo il diniego paesaggistico per un impianto fotovoltaico proprio perché tale tipologia di opere determina un'alterazione permanente della morfologia agricola e non integra attività connessa all'agricoltura.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che il *favor* legislativo per le energie rinnovabili non comporta l'automatica ammissibilità degli impianti in zona agricola. In più recenti pronunce, la Sezione IV ha affermato che l'amministrazione può negare l'autorizzazione qualora l'impianto energetico assuma "*caratteri industriali*" incompatibili con la natura agricola dell'area (Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 2024, n. 1173) e qualora esso comporti una "*forte alterazione della matrice agricola*" o dell'identità rurale del territorio (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2024, n. 4302).

Ne deriva che l'impianto in progetto – per dimensioni, altezze, infrastrutture elettriche, cabina e trasformazioni permanenti del suolo – non è in alcun modo riconducibile all'attività agricola, né è compatibile con la destinazione agricola vigente, realizzando un vero e proprio **insediamento tecnologico-industriale in area rurale**.

Gli impianti fotovoltaici, infatti, non possono essere considerati, di per sé, attività agricole ammissibili in zona agricola.

MOTIVO N. 10

Violazione della normativa sulle interferenze infrastrutturali – D.M. 17 aprile 2008 (metanodotti), Codice della Strada, Regolamenti ANAS, prescrizioni ADI e

Renana – Difetto di istruttoria

10.1 – Interferenze con i metanodotti SNAM

La nota SNAM ARZ_213-25 indica la necessità di verifiche geotecniche specifiche; il rispetto della **fascia di rispetto**; il progetto esecutivo dell'attraversamento. Nessuna di tali verifiche compare negli elaborati.

10.2 – Interferenze con la viabilità provinciale (SP18) e ANAS

Gli elaborati SP18-CDS_liogeo2 e ANZ40-010105 mostrano attraversamenti non ortogonali; profondità di scavo non verificate; assenza di certificazione di stabilità.

10.3 – Interferenze con canali e scolmatori della Bonifica Renana

Le relazioni Renana (ANZ40-010113, 116 e 117) formulano richieste tecniche non recepite; evidenziano rischi di sifonamento; dispongono approfondimenti mai prodotti.

Ciò integra violazione dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003, secondo cui gli atti di assenso devono essere acquisiti *integralmente e compiutamente*.

MOTIVO N. 11

**Violazione del principio di precauzione (art. 3-ter D.Lgs. 152/2006), dell'art. 301 del D.Lgs. 152/2006, della Direttiva 2001/42/CE e della Direttiva 2000/60/CE –
Rischi ambientali e idrici non valutati**

11.1 – Rischio di contaminazione delle falde e del sistema agricolo

Gli scavi a 1,20 m intercettano falde superficiali, possono compromettere la funzionalità dei drenaggi agricoli ed alterano il naturale deflusso idrico.

11.2 – Rischio di degrado ambientale e perdita della biodiversità agraria

Il SIA non valuta gli impatti su insetti impollinatori, gli effetti sulla fauna dei canali irrigui, la frammentazione delle superfici agricole.

La giurisprudenza europea (cfr. Corte Giust., causa C-435/97) richiede invece valutazioni specifiche quando vi siano anche solo **ragionevoli dubbi** sul rischio

ambientale.

MOTIVO N. 12

Violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 – Violazione del dovere di motivazione – Mancata trasparenza procedimentale – Eccesso di potere

La Regione non ha risposto puntualmente alle osservazioni degli enti; non ha indicato le ragioni per cui considera “sufficiente” la documentazione prodotta dal proponente; non ha esplicitato la valutazione comparativa delle alternative localizzative (ANZ40-022805).

Secondo il Cons. Stato, Ad. Plen., 8/2022: *“La motivazione deve mostrare la ponderazione degli interessi coinvolti, specie quando il procedimento ha natura complessa e discrezionale”*.

Qui la motivazione è sommaria, riproductiva di quanto dichiarato dal proponente e priva di apprezzamento critico.

MOTIVO N. 13

Difetto assoluto di istruttoria e violazione dell'art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 – Incoerenze tra gli elaborati progettuali, errori materiali, rinvii errati, valori discordanti

13.1 – Errori sistematici negli elaborati tecnici

Gli elaborati tecnici presentano errori sistematici e impediscono una valutazione istruttoria adeguata. Anche lo Studio di Impatto Ambientale presenta errori sistematici, lacune e incoerenze interne (tra tavole, relazioni, quadri di sintesi), tali da impedire una compiuta valutazione degli impatti effettivi del progetto sull'ambiente e sul territorio agricolo interessato.

Secondo la giurisprudenza, lo studio di impatto ambientale – ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 152/2006 e dell'Allegato VII – deve costituire uno strumento rappresentativo e

informativo tendenzialmente completo e autosufficiente: non è ammissibile una valutazione di compatibilità ambientale fondata su documentazione progettuale lacunosa o contraddittoria, né su prescrizioni che rinviano ad una futura e non meglio precisata definizione di parti essenziali del progetto.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto illogico, e dunque illegittimo, un giudizio positivo di VIA reso nonostante l'individuazione di *“gravi carenze progettuali e/o dello studio di impatto ambientale”*, evidenziando che, quando le opere da realizzare non sono compiutamente definite, *“è la stessa valutazione di compatibilità ambientale a risultare parziale, non essendo stato possibile verificare in che misura l'ambiente ne risulterebbe modificato”* (Cons. Stato, sez. IV, 13.02.2020, n. 1164).

Nel caso di specie, gli errori sistematici e le contraddizioni tra gli elaborati tecnici non consentono di individuare con esattezza né le caratteristiche né l'assetto finale dell'impianto, sicché il provvedimento conclusivo risulta viziato da grave difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e illogicità manifesta.

Nella documentazione si riscontrano:

- duplicazioni di tavole con versioni diverse (ANZ40-021200, 021300, 021400);
- incongruenze tra le altezze riportate nelle varie sezioni;
- errori di rinvio interno *“Errore: segnalibro non definito”* (la dicitura compare in più elaborati tecnici che si indicano di seguito: Relazione tecnica generale - progetto sottoposto a osservazioni fase 3; Relazione di compatibilità ambientale; Relazione tecnica idraulica di base) che dimostrano come le relazioni siano state **assemblate senza controllo di coerenza** (i file PG.2025.744917 *“Layout su Ortofoto”* e PG.2025.744917 *“Stato Progetto SEU Particolari Costruttivi Opere Elettromeccaniche”*, addirittura, non si aprono);
- discordanze tra il tracciato del cavidotto rappresentato in planimetria, in sezione

e negli elaborati di compatibilità idraulica.

Un progetto non può essere autorizzato se presenta incoerenze tali da impedire una valutazione istruttoria adeguata (Cons. Stato, sez. IV, 13.02.2020, n. 1164; Cons. Stato, sez. IV, 5480/2022).

13.2 – Incertezza dell’oggetto del procedimento ed illegittimità della valutazione

La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 13.02.2020, n. 1164; Cons. Stato, sez. IV, 06.06.2025, n. 5589; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 22.06.2018, n. 614) stabilisce che *“Un progetto incoerente o contraddittorio non può essere oggetto di autorizzazione perché viola il principio di certezza dell’azione amministrativa”*.

Gli elaborati presentano incoerenze, contraddizioni e lacune tali da non consentire di individuare con certezza l’oggetto del procedimento autorizzatorio. L’assenza di un quadro progettuale definito impedisce all’amministrazione di svolgere la valutazione richiesta dall’art. 5 e 22 del d.lgs. 152/2006 e viola i principi di certezza dell’azione amministrativa, buon andamento e completezza dell’istruttoria.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che la valutazione di impatto ambientale non può essere rilasciata quando il progetto non è compiutamente definito. Il Consiglio di Stato ha affermato che, se le opere non sono chiaramente determinate, *“la valutazione di compatibilità ambientale risulta inevitabilmente parziale, non essendo possibile verificare in che misura l’ambiente ne risulterà modificato”* (Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1164).

La Sezione IV (6 giugno 2025, n. 5589), inoltre, ha ribadito che gli elaborati progettuali devono essere chiari, completi e coerenti, poiché solo un progetto definito consente un’istruttoria adeguata; in caso contrario, il provvedimento è viziato. Nel medesimo senso TAR Lombardia, Brescia, 22 giugno 2018, n. 614, che ha annullato una VIA poiché il progetto presentava lacune e contraddizioni tali da rendere impossibile una

valutazione seria degli impatti.

Ne consegue che l'amministrazione non poteva legittimamente procedere all'autorizzazione in presenza di un progetto oggettivamente incerto.0

MOTIVO N. 14

Violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 3-ter D.Lgs. 152/2006 – Mancata valutazione di alternative localizzative reali

L'elaborato ANZ40-022805 ("Alternative localizzative") è meramente descrittivo, non supportato da analisi territoriali e privo di confronti su impatti idraulici, geologici, paesaggistici e agricoli.

14.1 – Assenza di alternative tecniche e localizzative

L'art. 23, co. 1, lett. d) D.Lgs. 152/2006 impone l'analisi delle alternative tecniche e l'analisi delle alternative localizzative. Nel caso di specie, invece si dichiara apoditticamente che "*non esistono alternative*", senza motivazioni e senza valutazioni comparate. In tal senso cfr. TAR Lazio, Roma, 9132/2021: "*La mancanza di analisi serie delle alternative costituisce vizio radicale del procedimento VIA/PAUR*".

MOTIVO N. 15

Violazione del D.Lgs. 259/2003 e della normativa CEI – Incompletezza della relazione sui campi elettromagnetici (CEM)

Gli elaborati ANZ40-023000 (Relazione CEM) e ANZ40-021100 (Impianto elettrico) non contengono simulazioni di campo reale negli scenari di massimo carico; verifiche di compatibilità con edifici o suoli agricoli frequentati da lavoratori; valutazione degli effetti cumulativi con altre linee MT/AT dell'area. Sono inoltre presenti valori dichiarati senza modello matematico allegato. Ciò contrasta con il DPCM 8 luglio 2003 (limiti CEM); CEI 211-6; art. 14 D.Lgs. 259/2003.

MOTIVO N. 16

Violazione del D.Lgs. 42/2004 e del Codice dei Beni Culturali – Inadeguatezza della Relazione Archeologica e della verifica preventiva dell'interesse archeologico

La relazione archeologica allegata al progetto si limita a formule generiche e meramente ipotetiche, senza un'effettiva campagna di indagini, pur in presenza di un rischio evidente di rinvenimenti archeologici legato all'estensione dell'area interessata, alla profondità degli scavi per fondazioni, cavidotti e viabilità interna, nonché all'inquadramento storico-territoriale del sito.

Tale impostazione contrasta con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), che, da un lato, riconosce i beni archeologici quali beni culturali (art. 10 ss.) e, dall'altro, disciplina i rinvenimenti e i poteri di sospensione e tutela della Soprintendenza (art. 28), imponendo un'azione amministrativa orientata alla preventiva conoscenza e salvaguardia delle eventuali evidenze archeologiche.

A ciò si aggiunge la disciplina speciale della verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), oggi prevista dall'art. 41, comma 4, d.lgs. 36/2023 (già art. 25 d.lgs. 50/2016), che ha proprio lo scopo di accertare in via preventiva il rischio archeologico delle aree oggetto di intervento, attraverso indagini adeguate e la redazione di una relazione archeologica definitiva, da completare prima dell'affidamento dei lavori o del loro avvio.

Dottrina e prassi ministeriale evidenziano che la verifica preventiva è funzionale ad evitare rinvenimenti "a cantiere aperto" e richiede un'istruttoria concreta, fondata su metodi di indagine appropriati al contesto, non potendosi esaurire in una mera ricognizione cartografica o bibliografica priva di veri approfondimenti.

La giurisprudenza ha a sua volta sottolineato che, in presenza di un rischio non trascurabile di reperti, la Soprintendenza e l'amministrazione procedente devono attivare indagini archeologiche effettive e possono imporre prescrizioni o varianti

progettuali a tutela del patrimonio archeologico. Così, ad esempio, il Consiglio di Stato (sez. VI, 26 ottobre 2018, n. 6095), in una vicenda relativa ad un parco eolico, ha riconosciuto la legittimità dell'intervento della Soprintendenza che, a seguito di nuovi rinvenimenti e di una più accurata verifica dell'interesse archeologico, aveva imposto saggi stratigrafici ulteriori e misure di tutela, evidenziando che la disciplina dell'archeologia preventiva è finalizzata proprio a garantire la conoscenza e la conservazione dei resti archeologici ed a scongiurare il loro pregiudizio per effetto dei lavori. Nel caso di specie, la relazione archeologica non svolge affatto questa funzione: non definisce un quadro chiaro del rischio archeologico, non dà conto di indagini effettivamente condotte, non propone misure di tutela adeguate. Di conseguenza, l'amministrazione ha deciso in assenza di una valutazione preventiva seria e completa dell'interesse archeologico, in violazione del d.lgs. 42/2004, della disciplina sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico e dei principi di buon andamento, completezza dell'istruttoria e precauzione, con vizio istruttorio autonomo e invalidante del provvedimento impugnato.

La Relazione VPIA indaga solo porzioni marginali; non accompagna saggi stratigrafici; non copre l'intero tracciato del cavidotto (chilometri di scavo); non contempla interventi in aree già note per rinvenimenti archeologici nel Comune di Anzola.

In tal senso cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26.10.2018, n. 6095: *“Il rischio di rinvenimenti archeologici impone un'istruttoria approfondita e non meramente ipotetica”*.

MOTIVO N. 17

Violazione dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 – Mancata acquisizione di tutti i pareri obbligatori

Il PAUR deve acquisire TUTTI gli atti di assenso. Ma nel caso in esame non è affatto così:

- SNAM: parere non espresso in forma conclusiva;
- ADI: richieste istruttorie inevase;
- ANAS: documentazione incompleta;
- Renana: integrazioni non soddisfatte;
- Comune di Anzola: richiesta di verifiche ulteriori;
- Città Metropolitana: dubbi sulle intersezioni con SP18.

L'omessa acquisizione di pareri obbligatori rende illegittima l'autorizzazione finale.

MOTIVO N. 18

Falsa rappresentazione dell'impatto visivo e difetto assoluto di istruttoria (violazione del principio di veridicità – Discordanza fra altezze reali e altezze dichiarate nei *rendering*)

La rappresentazione visiva allegata al progetto non corrisponde alla reale configurazione dell'impianto, omettendo dati essenziali quali:

- l'altezza effettiva dei moduli (oltre 4 m con *tracker*);
- la reale estensione delle superfici occupate;
- la percezione dei volumi da punti sensibili del territorio;
- il cumulo visivo rispetto alle altre infrastrutture (cabina, viabilità interna, linee MT/AT).

La VIA deve essere "*basata su informazioni complete, corrette e veritiere*", perché la valutazione dell'impatto paesaggistico è possibile solo se l'amministrazione dispone di rappresentazioni grafiche e fotografiche fedeli alla realtà (art. 5, art. 22 e Allegato VII del d.lgs. 152/2006). Una rappresentazione visiva inveritiera equivale ad una falsa premessa istruttoria.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la decisione amministrativa è illegittima quando poggia su dati tecnici incompleti, erronei o

fuorvianti, integrando travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Non occorre una norma speciale: l'amministrazione non può valutare correttamente ciò che è rappresentato in modo non corrispondente al vero (Cons. Stato, sez. VI, 27.03.2019, n. 2036).

Nel caso di specie, i foto-inserimenti mostrano l'impianto con dimensioni ridotte rispetto a quelle reali, senza l'elevazione dei *tracker*, senza la reale percezione volumetrica delle opere accessorie e con prospettive selezionate in modo da minimizzare artificialmente l'impatto.

Questo comporta che l'amministrazione non ha mai potuto valutare l'effetto visivo effettivo del progetto, con conseguente invalidità della valutazione paesaggistica e della VIA/PAUR per travisamento dei presupposti, carenza istruttoria, violazione del principio di completezza informativa nonché violazione dell'art. 3 L. 241/1990 (motivazione su presupposti corretti).

I *rendering* ANZ40-050301-303 mostrano pannelli più bassi di quelli reali, collocati su piani non coincidenti con la morfologia del terreno e privi di ombreggiature realistiche.

I moduli risultano alti **fino a 4,24 metri**, mentre i *rendering* ne mostrano spesso **meno di 3**. La giurisprudenza afferma sul punto quanto segue: "*La falsa rappresentazione dell'impatto visivo comporta vizio di istruttoria e violazione del principio di trasparenza*" (Cons. Stato, sez. IV, 27.08.2012, n. 4619; Cons. Stato, sez. IV, 05.03.2025, n. 1872).

MOTIVO N. 19

Violazione del diritto dell'Unione Europea – Direttiva 2011/92/UE e Direttiva 2001/42/CE – Mancata valutazione degli impatti transettoriali

Il progetto non valuta gli impatti agricoli, ambientali, idraulici e paesaggistici in modo integrato e non rispetta l'approccio ecosistemico richiesto dal diritto UE.

La Direttiva VIA impone, al contrario, l'analisi degli effetti **sulla salute**, degli effetti **sull'ambiente idrico**, degli effetti **sulla biodiversità**, e le *cumulative effects*.

Tali elementi mancano o sono solo accennati.

MOTIVO N. 20

Violazione dell'art. 32 Cost. e del principio di precauzione – Rischi sanitari non valutati (CEM, polveri, riflessi solari, microclima)

La documentazione non analizza l'impatto dei **campi elettromagnetici** sui lavoratori agricoli; non valuta gli effetti microclimatici dell'ombreggiamento; non esamina il **riflesso solare** (*glare*), specie verso viabilità pubblica; non affronta i rischi di polveri sottili provenienti dai cantieri e dalla manutenzione.

Viene quindi pregiudicata la salute dei lavoratori (art. 32 Cost.) nonché la protezione ambientale (art. 3-ter D.Lgs. 152/2006).

MOTIVO N. 21

Violazione dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 – Inammissibilità dell'opera per incompatibilità localizzativa funzionale

L'opera interferisce con canali irrigui essenziali; ostacola il transito dei mezzi agricoli; frammenta fondi aziendali rendendo impossibile la rotazione delle colture. Un impianto FER **non può rendere inservibile il territorio agricolo**, pena la violazione dello scopo della zona agricola.

MOTIVO N. 22

Violazione degli artt. 1, 3 e 6 L. 241/1990 – Incertezza del contenuto dell'atto istruttorio – Errori materiali – Inidoneità dell'atto a sorreggere la decisione amministrativa

L'istruttoria risulta viziata da errori materiali, incoerenze e contraddizioni che rendono impossibile comprendere l'effettivo assetto progettuale. L'atto istruttorio, lungi

dall'essere chiaro e coerente, presenta dati tecnici discordanti tra le tavole e le relazioni; misure differenti in elaborati che dovrebbero coincidere; lacune informative che impediscono di ricostruire l'esatto sviluppo dell'opera; errori materiali che incidono sull'identità stessa dell'intervento.

Tali difetti si pongono in contrasto con i principi di trasparenza, correttezza e completezza istruttoria imposti dalla legge n. 241/1990.

La giurisprudenza ha chiarito che la decisione amministrativa è illegittima quando si fonda su un'istruttoria incompleta, contraddittoria o non intellegibile. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che una valutazione resa su elaborati "*non compiutamente definiti*" è inevitabilmente parziale e vizia la decisione finale (Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1164).

È parimenti illegittimo il provvedimento che si fonda su circostanze "*materialmente inesatte o non corrispondenti alla realtà*", con conseguente illogicità e inidoneità dell'atto istruttorio (Cons. Stato, sez. IV, 27.08.2012, n. 4619; Cons. Stato, sez. IV, 05.03.2025, n. 1872).

Nel medesimo senso, la giurisprudenza di merito ha annullato valutazioni ambientali fondate su documentazione "*lacunosa, incoerente o contraddittoria*", ritenendo che esse non consentano la ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti (TAR Brescia, sez. I, 22 giugno 2018, n. 614).

Ne consegue che l'amministrazione non poteva legittimamente fondare il provvedimento finale su un quadro istruttorio affetto da incertezza oggettiva, errori materiali, incomprendibilità e travisamento dei presupposti di fatto, con conseguente violazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241/1990.

Inoltre, la presenza nei documenti del proponente (più volte) della dicitura "***Errore: segnalibro non definito***", indica che la relazione è stata assemblata con collegamenti

interrotti; ci sono parti di testo mancanti; il documento non è completo né controllato.

L'istruttoria, invece, deve essere chiara, completa e intellegibile per consentire la ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. Qui ciò manca totalmente, al punto che, come già evidenziato, i file PG.2025.744917 "*Layout su Ortofoto*" e PG.2025.744917 "*Stato Progetto SEU Particolari Costruttivi Opere Elettromeccaniche*", non si aprono neppure.

MOTIVO N. 23

Violazione del principio di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.) – Mancata verifica critica della documentazione del proponente – Istruttoria meramente recettiva

L'amministrazione si è limitata a recepire acriticamente la documentazione e le valutazioni del proponente, senza svolgere alcuna autonoma verifica dei dati tecnici, delle ricadute ambientali e delle incongruenze progettuali evidenziate nei paragrafi precedenti.

Una tale condotta viola i principi di imparzialità, buon andamento e completezza dell'istruttoria sanciti dalla legge n. 241/1990: l'amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione propria, critica e indipendente, e non può limitarsi a ratificare le conclusioni del soggetto proponente.

La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere illegittima la valutazione quando l'amministrazione si limita a recepire le tesi del privato, senza svolgere alcuna istruttoria autonoma. Il Consiglio di Stato ha affermato che l'amministrazione non può recepire acriticamente gli elaborati del proponente, ma deve compiere una valutazione autonoma e completa, poiché la decisione fondata su documenti lacunosi o contraddittori integra difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti (Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1164).

In termini analoghi, è stato ritenuto illegittimo il provvedimento la cui motivazione “*si limita a riprodurre*” le affermazioni del privato senza alcuna verifica indipendente, con conseguente illogicità ed inattendibilità dell’atto (Cons. Stato, sez. IV, 27.08.2012, n. 4619; Cons. Stato, sez. IV, 05.03.2025, n. 1872).

La giurisprudenza di merito conferma che l’amministrazione deve formulare una valutazione critica e propria, e non può assumere un ruolo meramente notarile (TAR Toscana, sez. II, 2 marzo 2016, n. 331; Cass. Civ., Sezioni Unite, 01.02.2021, n. 2155; v. anche, Cons. Stato, sez. V, 06.11.2018, n. 6273; Cons. Stato, sez. VI, 21.10.2013, n. 5084).

Ne consegue che il provvedimento finale è viziato da difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e violazione dell’art. 3 L. 241/1990, essendo stato adottato senza esercizio di alcun reale potere valutativo.

La Regione non ha svolto attività valutativa autonoma; non ha disposto verifiche tecniche indipendenti (come invece consentito dall’art. 27-*bis*, co. 7 D.Lgs. 152/2006) ed ha recepito integralmente le affermazioni del proponente senza confronto con le osservazioni degli enti. L’amministrazione deve invece svolgere una valutazione autonoma della documentazione, integrando la mera adesione alle tesi del proponente, una forma di sviamento.

MOTIVO N. 24

Violazione del D.M. 22.04.2022 e del D.Lgs. 199/2021 – Mancato rispetto delle altezze minime dei moduli e delle distanze operative per l’agricoltura – Incompatibilità con l’uso agricolo dei suoli

Le tavole mostrano altezze da **2,14 m a 4,24 m**, pendenze variabili dei *tracker*, ingombri laterali che ostacolano il passaggio delle macchine agricole.

Il D.M. Agrivoltaico Avanzato richiede invece, **altezza minima $\geq 2,5-3$ m** per

consentire l'attività agricola; **assenza di ostacoli** per mezzi agricoli *standard* (minimo 2,80 m di altezza operativa); distanze adeguate tra le file per garantire lavorazioni meccanizzate.

Nulla di tutto ciò è dimostrato e la conseguenza è netta: **l'impianto non può essere in alcun modo classificato come agrivoltaico avanzato e l'opera non è autorizzabile in zona agricola.**

OSSERVAZIONI, RICHIESTE E DOMANDE FORMALI

C.1 – Richiesta formale di sospensione dell'istruttoria PAUR

Alla luce di quanto esposto nei Motivi 1–24, si formula **istanza formale** affinché la Regione Emilia-Romagna **sospenda immediatamente l'istruttoria PAUR**, ai sensi dell'art. 27-*bis*, commi 4 e 5, D.Lgs. 152/2006, per i seguenti motivi impeditivi:

- incompletezza radicale della documentazione;
- assenza di pareri obbligatori;
- incoerenza tra gli elaborati;
- mancata valutazione aggiornata del rischio idraulico post-alluvione 2024;
- violazione degli obblighi partecipativi *ex artt. 7 ss. L. 241/1990*;
- mancata dimostrazione della natura di "agrivoltaico avanzato".

C.2 – Richiesta di integrazioni documentali obbligatorie

Si richiede alla Regione di imporre al proponente, in via inderogabile, la produzione dei seguenti documenti:

1) Modello idraulico dinamico 2D/3D aggiornato ai fenomeni alluvionali del 2024 con simulazione di piena trentennale, cinquantennale, centennale; rischio rigurgito; rischio sifonamento; stabilità delle sponde.

2) Analisi dettagliata delle alternative localizzative in ottemperanza all'art. 23, co. 1, lett. d), D.Lgs. 152/2006.

3) **Piano agronomico conforme al D.M. 22.04.2022** comprensivo dell'altezza reale utile dei moduli; del piano colturale; delle rotazioni; dell'ombreggiamento dinamico; della dimostrazione della continuità produttiva agricola.

4) **Verifiche sulle interferenze con metanodotti, linee elettriche ADI, viabilità SP e ANAS** con acquisizione dei pareri obbligatori mancanti.

5) **Relazione geotecnica completa** con prove penetrometriche, stratigrafie aggiornate, modellazione dei cedimenti.

6) **Piano di indagine archeologica preventivo con saggi stratigrafici** ex art. 25 D.Lgs. 42/2004.

7) **Rendering conformi alle reali altezze e alla morfologia del terreno** in sostituzione di quelli approssimativi depositati.

C.3 – Richiesta di convocazione di Conferenza dei Servizi decisoria integrata e non meramente telematica

Si richiede espressamente **la convocazione in presenza** della CdS PAUR ai sensi dell'art. 14-ter L. 241/1990, con partecipazione degli enti: SNAM, ANAS, Città Metropolitana, Consorzio Renana, ARPAE, Soprintendenza.

L'ampiezza dei problemi tecnici richiede un confronto reale e non una gestione per scambi documentali caotici e/o incompleti.

C.4 – Riserva formale di proporre ricorso giurisdizionale (TAR / TSAP)

Stante la gravità delle violazioni **si formula riserva espressa di ricorrere al TAR Emilia-Romagna** ai sensi dell'art. 29 c.p.a., nonché, per la parte idraulica, **riserva di ricorrere al TSAP (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche)** in caso di autorizzazioni che interferiscano con il reticolo idraulico o ne modifichino la funzionalità. La riserva risulta necessaria per interrompere qualunque pretesa di acquiescenza.

C.5 – Domanda di rigetto del progetto nei profili non sanabili

Alla luce dei Motivi 1–24, si chiede espressamente che la **Regione Emilia-Romagna rigetti il progetto PAUR**, in quanto non è un vero impianto agrivoltaico avanzato; è in contrasto con il PTPR e gli strumenti urbanistici; non è compatibile con il rischio idraulico della zona; presenta interferenze critiche con infrastrutture strategiche; trasforma irreversibilmente suoli agricoli di pregio; manca di documentazione essenziale.

C.6 – Domanda subordinata

Nell'ipotesi – non condivisibile – in cui la Regione non rigettasse immediatamente il progetto, si chiede **in via subordinata che sia dichiarata l'improcedibilità del procedimento PAUR** per difetto degli atti istruttori minimi, con conseguente riformulazione *ex novo* della documentazione progettuale.

C.7 – Domanda di acquisizione agli atti di tutte le presenti osservazioni

Ai sensi degli artt. 10 e 10-bis L. 241/1990 si richiede che le presenti osservazioni siano **integralmente annotate nel fascicolo PAUR**, e che la Regione dia riscontro analitico e puntuale, motivando eventuali discostamenti nonché comunicando gli esiti della valutazione.

C.8 – Domanda di accesso agli atti integrali del procedimento

Ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990 e del Regolamento regionale di settore, si richiede accesso completo a tutte le integrazioni ancora non pubblicate; eventuali pareri riservati o note interne; ogni documento depositato successivamente alla data odierna.

C.9 – Domanda di acquisizione del Piano di Monitoraggio Ambientale e Agronomico (PMA)

Il PMA depositato è incompleto. Si richiede quindi l'acquisizione di un PMA conforme al D.M. 22.04.2022; con protocolli annuali di resa agricola; con controlli su

ombreggiamento, precipitazioni, infiltrazioni, CEM, fauna, avifauna.

C.10 – Domanda finale

Si richiede, in via principale, il rigetto totale dell'istanza di Autorizzazione Unica e dell'intero procedimento PAUR. In via subordinata, si richiede la sospensione del procedimento e l'obbligo di integrazioni.

Sussistono infatti, a parere di chi scrive, vulnerabilità strutturali della Valutazione di Impatto Ambientale e insufficienza dell'istruttoria svolta.

Ferme restando le autonome e specifiche censure sviluppate nei Motivi che precedono, le criticità emerse assumono rilievo unitario e sistemico, incidendo sulla legittimità complessiva della Valutazione di Impatto Ambientale posta a fondamento del procedimento PAUR.

Dall'analisi complessiva degli atti risulta, infatti, che l'istruttoria regionale si è limitata ad un recepimento sostanzialmente acritico degli elaborati prodotti dal proponente, senza l'esercizio di quella valutazione autonoma, sostanziale e verificabile che costituisce il nucleo indefettibile della funzione di VIA. In particolare, la qualificazione dell'intervento come impianto agrivoltaico avanzato risulta fondata su presupposti meramente dichiarativi, non corroborati da un'istruttoria agronomica effettiva, misurabile e controllabile, né da un accertamento concreto circa la reale continuità e prevalenza dell'attività agricola.

La valutazione ambientale appare inoltre condotta in modo frammentario e avulso dal contesto pianificatorio, territoriale e ambientale di riferimento, poiché la compatibilità dell'opera è stata affermata senza un effettivo e coerente confronto con la pianificazione urbanistica e paesaggistica vigente e senza una reale ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. In tale quadro, il ricorso estensivo a prescrizioni, misure di mitigazione e rinvii a fasi attuative successive, si configura come strumento surrogatorio

della valutazione ambientale, con l'effetto di differire l'esame di impatti che avrebbero dovuto essere compiutamente valutati *ex ante*, rendendo il giudizio di compatibilità ambientale meramente condizionato e strutturalmente instabile.

Ulteriore e decisivo profilo di vulnerabilità è rappresentato dall'insufficiente considerazione degli effetti cumulativi e della progressiva trasformazione del suolo agricolo, avendo l'istruttoria esaminato l'intervento in modo isolato, senza una reale analisi del carico territoriale complessivo e della sommatoria degli impatti derivanti da interventi analoghi insistenti sul medesimo ambito.

Ne consegue che la Valutazione di Impatto Ambientale, così come istruita, non soddisfa i requisiti di completezza, attendibilità, autonomia e verificabilità richiesti dalla normativa nazionale ed europea, con conseguente inidoneità della stessa a fondare legittimamente il provvedimento conclusivo del procedimento PAUR, esponendolo a gravi e autonomi profili di illegittimità sotto il profilo istruttorio e motivazionale.

PROFILI INDENNITARI – INADEGUATEZZA DEL VALORE MINIMO V.A.M. (2,7 €/mq) – OBBLIGO DI RIFERIRSI ALLA COLTURA EFFETTIVAMENTE PRATICATA

Una trattazione volutamente a parte, meritano i profili indennitari legati agli espropri. L'impianto progettuale, per come attualmente formulato, presuppone, nelle aree interessate, l'imposizione di servitù permanenti, occupazioni temporanee e potenziali pregiudizi alla fruizione agricola del fondo. Ne discende la necessità che l'Amministrazione proceda, già in questa fase istruttoria, ad una valutazione indennitaria conforme al quadro normativo e giurisprudenziale vigente, evitando l'automatica applicazione del VAM minimo pari a € 2,7/mq (valore privo di qualunque attinenza alla coltura effettivamente praticata).

1. Quadro normativo: obbligo di riferirsi alla coltura reale del fondo

L'art. 40, comma 1, del D.P.R. 327/2001 stabilisce che il valore agricolo deve essere determinato *“con riferimento alla coltura effettivamente praticata e non alle risultanze catastali”*. Il comma 2 precisa che i Valori Agricoli Medi (VAM) hanno funzione meramente suppletiva e non possono essere applicati quando le colture risultano attuali, produttive e documentabili. L'art. 37, comma 3, D.P.R. 327/2001 impone inoltre che l'indennità sia *“seria, congrua e idonea a compensare il pregiudizio economico”* subito dal proprietario.

Ne consegue che il VAM minimo rappresenta un valore residuale utilizzabile solo in assenza di colture in essere e non può essere adottato automaticamente, anche come valore convenzionale unico per tutte le particelle.

2. Il VAM minimo non è sufficiente e non può essere applicato automaticamente

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 181/2011, ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001**, nella parte in cui disciplinano la determinazione dell'indennità attraverso valori agricoli medi, *“in quanto configurano un criterio astratto che può non garantire un equo indennizzo”* (valore reale) per i terreni agricoli. La Corte ha affermato che l'indennità deve tener conto delle **colture effettivamente praticate e del valore dei manufatti legittimamente realizzati**, orientando la stima verso una maggior corrispondenza ai valori reali del bene.

3. Conseguenze istruttorie per il procedimento VIA/PAUR

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, l'uso del VAM minimo di € 2,7/mq è giuridicamente insostenibile in assenza di una verifica sullo stato colturale attuale delle particelle coinvolte; l'Amministrazione deve quindi attivare una specifica istruttoria comprensiva di: rilievo agronomico; documentazione fotografica; quantificazione della produttività effettiva; stima dei danni da frazionamento,

accessibilità e interferenze operative.

L'applicazione del VAM minimo configurerebbe violazione dell'art. 3 L. 241/1990, per difetto di motivazione, nonché difetto di istruttoria. Per le servitù, l'indennità deve considerare: la permanenza del vincolo; la perdita di reddito; la riduzione dell'utilizzabilità residua; i costi di ripristino post-cantierizzazione.

Si formula pertanto osservazione formale affinché la Regione:

- a) escluda l'applicazione automatica del valore minimo VAM pari a € 2,7/mq;
- b) conduca un'istruttoria completa sulla coltura effettivamente praticata e sul valore agricolo reale;
- c) consideri tutti i profili di pregiudizio (perdita di reddito, frazionamento, accessibilità, servitù permanenti, cantierizzazione), in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza sopra richiamata;
- d) adegui la valutazione degli impatti progettuali alla necessità di garantire un indennizzo serio, congruo e non meramente tabellare, in osservanza degli artt. 37 e 40 del D.P.R. 327/2001.

ALLEGATI, INDICIZZAZIONE, TABELLA DELLE CRITICITÀ E FORMULA FINALE

D.1 – Elenco degli allegati richiamati nell'atto

Si richiede che la Regione Emilia-Romagna acquisisca, ex artt. 6 e 18 Legge n. 241/1990, i seguenti documenti:

Allegato 1 – Estratto BURERT con avvio del procedimento PAUR

Contiene la pubblicazione regionale dell'avvio, priva di comunicazione ai proprietari.

Allegato 2 – Piani particellari di esproprio (ANZ40-023600 / 023700)

Con evidenza della proprietà dei terreni e della immediata incidenza delle opere.

Allegato 3 – Documentazione idraulica depositata dal proponente

(ANZ40-010113 / 116 / 117 – ANZ40-023200 – ANZ40-023402).

Allegato 4 – Estratti PTPR, PTCP, PUG/PSC e RUE

Con evidenziazione delle destinazioni agricole e dei vincoli paesaggistici.

Allegato 5 – Elaborati di progetto rilevanti per altezze, sezioni, ingombri

(ANZ40-050200 e seguenti; ANZ40-021200–400).

Allegato 6 – Relazione agronomica ANZ40-024000 e SIA ANZ40-030200

Con evidenziazione delle carenze istruttorie.

Allegato 7 – Alternative localizzative (ANZ40-022805)

Documento essenziale per il Motivo n. 14 di cui sopra.

Allegato 8 – Note tecniche degli enti: SNAM, ANAS, ADI, Città Metropolitana,

Renana

Documentano le lacune istruttorie non colmate.

Allegato 9 – Relazioni geologiche, geotecniche e archeologiche

Con evidenze delle carenze analitiche.

Allegato 10 – Fotorendering (ANZ40-050301–303)

Con segnalazione delle discordanze rispetto alle reali altezze.

Allegato 11 – Modulistica per osservazioni (modello regionale)

Da integrare con l'atto.

D.2 – Tabella delle criticità tecniche e giuridiche

TABELLA DELLE CRITICITÀ – SINTESI OPERATIVA

Numero	Descrizione sintetica	Norma violata	Riferimento
Criticità			in Atto
			(Motivo)
1	Omissione comunicazioni ai proprietari	Artt. 7–10 L. 241/1990	Motivo 1

Numero Criticità	Descrizione sintetica	Norma violata	Riferimento in Atto (Motivo)
2	Documentazione incompleta e incoerente	Art. 23–24 D.Lgs. 152/2006	Motivi 1, 13
3	Mancato rispetto requisiti agrivoltaico avanzato	D.M. 22.04.2022 D.Lgs. 199/2021	Motivi 2, 24
4	Assenza modello idraulico aggiornato post-2024	Art. 3-ter D.Lgs. 152/2006, PGRA, PAI	Motivi 3, 11
5	Interferenze non risolte con SNAM, ANAS, ADI, Renana	Art. 12 D.Lgs. 387/2003	Motivi 5, 10, 1
6	Incompatibilità paesaggistica	D.Lgs. 42/2004, PTPR	Motivo 4
7	Incompatibilità urbanistica	L.R. 24/2017, PSC/PUG RUE	Motivo 9
8	Errori nelle tavole e nei <i>rendering</i>	Principio di veridicità	Motivi 13, 18
9	Carenze geologiche e geotecniche	D.M. 14.01.2008 NTC D.Lgs. 152/2006	Motivi 16, 17
10	Carenze archeologiche	D.Lgs. 42/2004	Motivo 16
11	Mancata valutazione effetti cumulativi	Direttiva 2011/92/UE	Motivo 8
12	Mancata valutazione rischi sanitari (CEM, <i>glare</i> , microclima)	Art. 32 Cost. D.Lgs. 259/2003	Motivo 20
13	Errori materiali (“ <i>Errore: segnalibro non definito</i> ”)	Artt. 1 e 3 L. 241/1990	Motivo 22

Numero	Descrizione sintetica	Norma violata	Riferimento
Criticità			in Atto
			(Motivo)
14	Istruttoria non imparziale	Art. 97 Cost.	Motivo 23

D.3 – INDICE GENERALE

A. QUADRO FATTUALE E TECNICO

A.1 – Inquadramento generale dell’impianto

A.2 – Inquadramento procedimentale PAUR

A.3 – Quadro catastale

A.4 – Interferenze infrastrutturali

A.5 – Quadro idraulico

A.6 – Quadro paesaggistico-ambientale

A.7 – Quadro agronomico

A.8 – Quadro geologico, geotecnico e archeologico

A.9 – Sintesi delle criticità

B. MOTIVI DI ILLEGITTIMITÀ (1–24)

Motivi 1–6: Procedurali, agrivoltaico, idraulica

Motivi 7–12: Ambientali e urbanistici

Motivi 13–24: Tecnici, strutturati, integrativi

C. DOMANDE E RICHIESTE FORMALI

C.1 – Sospensione PAUR

C.2 – Integrazioni obbligatorie

C.3 – Convocazione CdS in presenza

C.4 – Riserva TAR/TSAP

C.5 – Domanda di rigetto

C.6 – Domanda subordinata

C.7 – Acquisizione osservazioni

C.8 – Accesso agli atti

C.9 – PMA completo

C.10 – Domanda finale

D. ALLEGATI, TABELLA CRITICITÀ E FORMULA DI CHIUSURA

Tutto ciò premesso esposto e dedotto, il sottoscritto Prof. Avv. Giampiero Veronesi

CHIEDE

che la Regione Emilia-Romagna voglia:

1. **Rigettare integralmente** la proposta di Autorizzazione Unica e l'intero procedimento PAUR relativo al progetto denominato "ANZ40", per i motivi esposti;
2. In via subordinata, **sospendere il procedimento PAUR** e imporre al proponente la produzione delle integrazioni istruttorie obbligatorie;
3. Convocare **Conferenza dei Servizi decisoria in presenza**, con partecipazione degli enti competenti;
4. Annotare integralmente le presenti osservazioni nel fascicolo PAUR;
5. Comunicarsi gli esiti della valutazione.

Con espressa riserva di tutela in sede:

- **giurisdizionale ordinaria (TAR Emilia-Romagna)** ai sensi del c.p.a.;
- **speciale (TSAP – Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche)** per gli aspetti idraulici.

Con espressa riserva di richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi*.

Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC gveronesi@pec.it, mentre si indica quale indirizzo ordinario di posta elettronica, il

seguinte: gveronesi@studioveronesi.net

Con osservanza.

Bologna, 19 dicembre 2025


Prof. Avv. Gianpiero Veronesi

Si allegano copia delle Procure e della carta di identità di ciascun soggetto segnalante (tutti elencati alla pagina 1 del presente atto), per il tramite del sottoscritto difensore.